



COMUNE DI SENIGALLIA

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale **n. 25 del 18/03/2021**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed è adottato sulla base delle previsioni dell'art. 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 con cui si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale I.U.C. di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relativa alla Tassa sui Rifiuti TARI.
2. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 18/7/2012, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'art. 12 del Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti e sotto riportate, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e ad attività sanitarie:
 - a) imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
 - b) contenitori vuoti (vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

- d) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
 - e) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - f) paglia e prodotti di paglia;
 - g) frammenti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - h) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - i) moquette e tappezzerie;
 - l) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - m) scarti in genere di produzione di alimentari purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, purché privi di imballaggio e già trasformati se di origine animale, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
 - n) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.);
 - o) residui vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
2. L'assimilazione opera a condizione che il rapporto tra la quantità di ciascuna tipologia di rifiuto e la superficie assoggettabile alla tassa non superi i 10 kg./mq.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si definiscono:

- a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Agli effetti dell'applicazione della tassa si considerano tassabili:
- a) i *locali*, intesi come strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, e come superfici esclusive di box o garage accatastati nella categoria C/6 con classe di merito non inferiore alla seconda o che si trovano in un unico locale condominiale accessibile da un'unica apertura, anche se non chiusi o chiudibili;
 - b) le *aree scoperte operative*, intese sia come superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia come spazi circoscritti che non costituiscono locale, quali tettoie, balconi, terrazze, destinati in modo non occasionale allo svolgimento di una fase dell'attività tipica delle utenze non domestiche, quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, gestione di posteggi e parcheggi, distributori di carburanti, dancing, cinema all'aperto, banchi di vendita, depositi, aree di carico e scarico.
3. Sono escluse dalla tassa:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti accatastati nella categoria C/6 nella prima classe di merito, i cortili, i giardini e i parchi che non siano aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
6. L'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dal comma 4 l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree, dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzate e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le unità immobiliari delle utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature o comunque prive di licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività nei locali ed aree medesime e comunque non utilizzate;
 - c) le superfici destinate esclusivamente per l'attività sportiva, ferma restando l'assoggettabilità alla tassa di tutte le altre superfici degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche;
 - e) celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- f) le unità immobiliari dichiarate inagibili;
- g) le unità immobiliari oggetto di interventi, autorizzati anche in forma tacita, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria per il periodo, presuntivamente calcolato dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione degli stessi, in cui l'unità immobiliare non risulti idonea ad essere abitata;
- h) le superfici impraticabili o intercluse da stabile recinzione, i locali accessibili solo tramite botola o scala retrattile;
- i) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- l) le aree degli stabilimenti balneari destinate a verde puramente ornamentale, ad attività sportive, ad aree giochi per bambini, a vialetti di accesso destinati al pubblico transito e le aree perimetrali ed accessorie non utilizzate in alcun modo.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Nel caso di superfici sulle quali si producono in via esclusiva i rifiuti e/o le sostanze di cui al periodo precedente, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto altresì dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo. Si considerano tali i magazzini utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio delle materie che nel processo produttivo si trasformano in detti rifiuti e/o sostanze e quelli utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio dei rifiuti e/o sostanze stesse in attesa di conferimento ai soggetti autorizzati allo smaltimento.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le legnaie, fienili e simili depositi agricoli di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, a condizione che gli stessi fabbricati siano censiti dall'Agenzia del Territorio come rurali ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dalla tassa le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'art. 20, comma 3.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 35%;
- b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 25%;
- c) officine per riparazioni cicli, auto moto, macchine agricole e gommisti: 45%;
- d) elettrauto: 35%;
- e) caseifici e cantine vinicole: 70%;

- f) autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 45%;
- g) officine di carpenteria metallica: 45%;
- h) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 25%;
- i) laboratori fotografici ed eliografie: 25%;
- j) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 25%;
- k) macellerie, pollerie e simili: 25%;
- i) attività commerciali di generi misti aventi superfici complessivamente superiori a 500 mq.: 45%;
- h) attività commerciali di beni durevoli aventi superfici complessivamente superiori a 500 mq.: 25%.

Per eventuali attività non considerate nel precedente elenco, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e di rifiuti speciali, si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono allegare alla dichiarazione originaria o di variazione copia della documentazione comprovante l'effettivo smaltimento a proprie spese o avvio al recupero dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, con indicazioni precise circa le quantità dei rifiuti distinti per codici CER, nonché l'indicazione dei soggetti abilitati ai quali tali rifiuti sono stati conferiti.

6. Per l'anno 2014 si applica comunque l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 29.

7. Il Comune può richiedere la documentazione di cui al comma 5 del presente articolo relativa agli anni precedenti nello svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 27.

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. La superficie dei locali è quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, da calcolare sulla base della planimetria catastale, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a m. 1,70.

2. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta la compiuta attuazione dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, e può essere calcolata dalla planimetria catastale, tramite rilevazioni dirette o indirette, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, ovvero, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché la superficie effettiva occupata dall'isolotto dove insistono le pompe, alla quale si aggiunge la superficie operativa derivante dalla lunghezza effettiva dell'isolotto per quattro metri convenzionali di larghezza per ciascun lato di erogazione. Qualora il predetto isolotto sia dotato di area operativa su entrambi i lati, le stesse aree operative saranno assoggettate alla tassa al netto di eventuali aree operative confinanti prospicienti ad eventuali altri isolotti. Sono soggetti alla tariffa della specifica categoria di appartenenza i locali e le aree scoperte operative destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio.

6. Per i campeggi sono soggetti a tariffa i locali e le aree scoperte operative. Le piazzole di sosta, i bungalow e le case mobili concorrono al calcolo della superficie assoggettabile alla tassa per 36 mq. convenzionali ciascuno.

Art. 12 - Costo di gestione

1. Per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati si applica la delibera Arera n. 443/2019.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario predisposto dal gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato da Arera ai sensi della deliberazione Arera n. 443/2019.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I rifiuti riferibili alle utenze domestiche sono determinati per differenza rispetto al totale dei rifiuti prodotti.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dell'1% ed un massimo del 10%.

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Le variazioni del numero degli occupanti hanno effetto dal giorno in cui si verificano.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche si assume come numero degli occupanti quello determinato nella delibera tariffaria sulla base della quantità media di rifiuti attribuibile alle utenze domestiche non residenti.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate di seguito:
 1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto
 2. Cinematografi, teatri
 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 5. Stabilimenti balneari
 6. Autosaloni, esposizioni
 7. Alberghi con ristorante
 8. Alberghi senza ristorante
 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
 10. Ospedali
 11. Agenzie, uffici
 12. Banche, studi professionali e istituti di credito
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night-club

1-bis. All'interno della categoria n. 5 Stabilimenti balneari, si distinguono in una sottocategoria gli esercenti che hanno segnalato la somministrazione di alimenti e bevande accessoria all'attività principale ai sensi dell'art. 64 della L. R. 10 novembre 2009, n. 27.

1-ter. All'interno della categoria n. 7 Alberghi con ristorante si distinguono in una sottocategoria le strutture ricettive che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente agli alloggiati e loro ospiti.

1-quater. All'interno della categoria n. 8 Alberghi senza ristorante si distinguono in una sottocategoria gli agriturismi.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o sulla base del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività o del settore di attività dichiarato ai fini IVA. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 17 - Tassa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 190 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi contestualmente al canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche prima del rilascio dell'autorizzazione, con le modalità previste per il canone. Qualora l'importo della tassa sia superiore a € 500,00 dovrà provvedersi al pagamento del 50% prima del rilascio dell'autorizzazione, mentre il restante 50% dovrà essere versato entro i 30 giorni antecedenti alla cessazione dell'occupazione o detenzione temporanea. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dal Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo dall'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, fuori del territorio nazionale e risulta iscritto nelle liste AIRE del Comune di Senigallia. Per i cittadini residenti all'estero iscritti nelle liste AIRE di altro comune la riduzione si applica a condizione che possiedano a titolo di proprietà o di usufrutto una sola abitazione nel territorio nazionale. La riduzione non si cumula con quella prevista dall'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione con cui si attesta di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Non è richiesta una apposita dichiarazione per le utenze situate nelle zone dove non è attivato il servizio di raccolta della frazione organica.
3. Si applica la riduzione stabilita con Deliberazione della Giunta Municipale n. 430 del 19/11/2003 a favore degli utenti che conferiscono in maniera differenziata i rifiuti prodotti direttamente presso la stazione ecologica. La riduzione è calcolata in base alla quantità dei rifiuti conferiti da ciascun utente durante l'anno e viene detratta dalla tassa dovuta per l'anno successivo.

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, e alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 240 giorni complessivi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare.
2. La riduzione si applica a condizione che l'uso non continuativo risulti dalla licenza o dall'atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione preventivamente inviata dal titolare agli uffici competenti.

Art. 20 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a recupero nell'anno di riferimento.
2. Per recupero si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
3. La riduzione fruibile si calcola in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata a riciclaggio e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza sulla base del coefficiente Kd massimo di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione della parte variabile della tariffa è pari al:
30% se il rapporto è minore di 0,5;
60% se il rapporto è compreso tra 0,5 e 1;
90% se il rapporto è maggiore di 1.
4. Per fruire della riduzione gli interessati devono presentare la documentazione di cui al comma 5 dell'art. 10 riferita ai rifiuti assimilati avviati al recupero. La riduzione spettante sulla base della documentazione presentata viene mantenuta per l'anno in corso, salvo il conguaglio che si determinerà sulla base delle risultanze dei Formulari Identificativi dei Rifiuti F.I.R., che dovranno essere depositati presso l'Ente a pena di decadenza entro il 30 giugno di ciascun anno successivo.

Art. 21 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è ridotta al 40% della tariffa per le utenze che distano più di 300 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 22 - Altre agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali o in cui si svolgono servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese.
- 2 bis. Sono esenti dalla tassa le superfici occupate da parte di pubblici esercizi e degli esercenti le altre attività di commercio al dettaglio in sede fissa, degli esercenti le attività artigianali, dei titolari dei posteggi di commercio in aree pubbliche nei mercati o di posteggi isolati, degli esercenti i mercati dei produttori agricoli e degli assegnatari di posteggi nei mercati in misura aggiuntiva rispetto alle superfici originariamente concesse per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale per tutta la durata dello stato di emergenza fissato dalle Autorità di Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
3. La tariffa è ridotta del 50% per i locali e le aree scoperte operative utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, secondo i requisiti stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
4. La tariffa è ridotta del 25% per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) abitazione non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) nucleo familiare con almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - composto esclusivamente da persone di età non inferiore a 65 anni;
 - con persone portatrici di gravi handicap psico-fisici di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, risultanti dalla certificazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'art. 4 della stessa legge;
 - composto da n. 5 o più componenti;
 - c) valore ISEE non superiore ad € 11.500,00.
5. La tariffa è ridotta del 10% per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti che soddisfano le condizioni di cui al comma precedente ma hanno un valore ISEE superiore ad € 11.500,00 e non superiore ad € 17.250,00.
6. Ai fini di cui ai commi precedenti, la dichiarazione sostitutiva ISEE deve essere presentata annualmente entro il termine della dichiarazione relativamente alla situazione reddituale dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede la riduzione.
7. Ricorrendo tutti i presupposti di cui al terzo comma, sono esenti dalla tassa giornaliera le occupazioni temporanee di locali od aree pubbliche o di uso pubblico di cui all'art. 17.
8. Sono esenti dalla tassa giornaliera le feste, le sagre e le manifestazioni che, all'atto della richiesta di occupazione del suolo pubblico, dichiarano di utilizzare esclusivamente stoviglie in materiale biologico o riutilizzabili e di effettuare correttamente la raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuti. L'esenzione si applica a condizione che la dichiarazione resa sia confermata dall'azienda che gestisce il servizio.
9. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80% della tassa dovuta.

Art. 24 - Riscossione

1. Il Comune agevola il versamento della TARI inviando, anche per posta semplice, ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni, con un avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute per la tassa e per il tributo provinciale ambientale.
2. I contribuenti possono richiedere l'invio degli avvisi di pagamento in forma digitale al proprio indirizzo di posta elettronica.
3. Il versamento al Comune può essere effettuato tramite:
 - modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
 - altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Il tributo dovuto è versato in quattro rate trimestrali scadenti rispettivamente il 16 marzo, 16 giugno, il 16

settembre e il 16 dicembre dell'anno di riferimento; non è possibile effettuare il pagamento tramite unica rata. A decorrere dall'anno 2022 la prima rata trimestrale avrà scadenza il 31 marzo.

Per il solo anno 2021 il tributo sarà versato in tre rate scadenti rispettivamente il 16 maggio, il 16 settembre e il 16 dicembre, senza possibilità di effettuare il pagamento tramite unica rata.

In caso di dichiarazione di inizio o variazione dell'utenza, la scadenza entro la quale versare il tributo dovuto o effettuare il conguaglio risultante dalla dichiarazione è stabilita come segue:

- il 16 aprile dell'anno successivo per le dichiarazioni pervenute entro il 31 dicembre;

- il 16 ottobre dell'anno in corso per le dichiarazioni pervenute entro il 30 giugno.

E' facoltà dell'Ente prevedere scadenze successive per motivazioni collegate all'organizzazione interna delle lavorazioni.

5. In caso di dichiarazione di variazione al quale consegua un conguaglio a credito rispetto al quale l'importo dovuto alla scadenza stabilita non sia capiente, il conguaglio prosegue anche sulle rate successive fino a concorrenza degli importi.

Art. 25 - Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si sono protratti il possesso e/o la detenzione degli immobili. A tal fine il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal mese durante il quale la variazione si è manifestata per almeno quindici giorni. Qualora le variazioni che comportano una riduzione del tributo dovuto non vengano dichiarate entro il termine e con le modalità di cui all'art. 26, le stesse producono effetti dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Art. 26 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione documentata dell'utenza. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo la TARI non è dovuta per le annualità successive a quella di cessazione;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, ad eccezione dei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 15.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. Ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, la cessazione viene fatta anche d'ufficio nei riguardi delle utenze che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia o ne sia stato accertato d'ufficio il nuovo soggetto passivo.

6. L'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività devono essere dichiarati ai fini della TARI contestualmente alle comunicazioni o SCIA presentate al SUAP secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

7. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la richiesta di riduzioni o agevolazioni.
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A.) settore di attività (industria, artigianato, commercio, servizi), codice ATECO dell'attività;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la richiesta di riduzioni o agevolazioni;
 - f) le superfici da escludere dal tributo ai sensi degli artt. 19, 20 e 21.
10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata senza avviso di ricevimento, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, la sottoscrizione si intende sostituita dalle credenziali di accesso fornite dal sistema informatico comunale.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27 - Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando al contribuente un preavviso di almeno 7 giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro oggettivo impedimento il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Per le operazioni di verifica il Comune ha facoltà di avvalersi:
- a) degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 27 dicembre 2006, ove nominati;
 - b) del proprio personale dipendente;
 - c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a garantire all'ufficio tributi accesso ai seguenti atti e documenti:
- a) concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni presentate e sui versamenti eseguiti dai contribuenti, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

Art. 28 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva degli importi dovuti, accertati e non pagati si effettua secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Sono soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per l'applicazione della Tari fino al 31.12.2019 dovrà farsi riferimento al previgente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale I.U.C..

Art. 30 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare tributaria ed in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.